



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

ORDINANZA

Numero 10 Del 31-03-2020

Oggetto: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO che lo stesso DPCM consente l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ma non risulta possibile assicurare il rispetto della predetta distanza minima di sicurezza interpersonale negli esercizi annessi ai distributori di benzina ubicati lungo la rete stradale all’interno del territorio comunale, con il conseguente verificarsi di assembramenti vietati dalle suindicate disposizioni ministeriali;

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art. 3, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 61, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la circolare del 23 marzo 2020 n. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. che introduce ulteriori restrizioni, di seguito elencate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione, recando ulteriori “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE le precedenti ordinanze sindacali n. 6, 7, 8 e 9 del corrente mese che prevedono, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e tutelare la popolazione, la chiusura dei parchi, delle aree pubbliche, dei cimiteri e degli orti sociali nell'intero territorio comunale;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in modo significativo nell'ambito del territorio locale per cui è necessario porre in essere le misure di contenimento e di gestione epidemiologica;

VISTO pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti e di emergenza per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

VISTO che, la situazione d'emergenza determinata dal possibile diffondersi dell'epidemia e dal numero limitato di posti letto di terapia intensiva presso l'ospedale del territorio del Mugello, siano tutte circostanze idonee a legittimare l'adozione del presente provvedimento per lo stato di necessità ed urgenza;

VISTA la necessità di tutela della salute dei cittadini che impone di adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongono al rischio ed alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere;

VISTO anche l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 numero 833 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, con particolare riferimento all'articolo 50 che espressamente prevede, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, che le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

VISTO che l'esercizio del potere dell'ordinanza di necessità ed urgenza, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini, è possibile in esecuzione delle misure statali e nelle more di eventuali misure restrittive regionali (art. 3, commi 1 e 2 del DL 19/20)

AMMESSI gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell'8 marzo 2020 articolo 1 lettera a) richiamato da quello del 9 marzo 2020, come successivamente integrato che prevede che gli stessi siano giustificabili, previa le autocertificazioni di legge, esclusivamente per:

- Comprovate esigenze lavorative;
- Situazioni di necessità o assoluta urgenza;
- Motivi di salute;

ORDINA

In via precauzionale, con effetto immediato, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

1. **la proroga dei termini delle precedenti ordinanza 7, 8 e 9 per 30 giorni** e comunque salvo espressa modifica o revoca delle ordinanze;
2. la modifica del **regime sanzionatorio** delle ordinanze di cui al precedente punto applicando la norma di cui all'art. 4, comma 1 e seguenti, del DL 25 marzo 2019, n. 5 n. 19
3. la sospensione di tutte **le attività produttive, industriali e commerciali**, fatta eccezione per quelle indicate nell'allegato 1 al DPCM 22.2.20 con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal DPCM 11 marzo 2020 nonché dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile previa ottemperanza degli obblighi di comunicazione al Prefetto. Sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situati nell'ambito del territorio comunale, nonché all'interno della stazione ferroviaria, ad eccezione di quelli presenti sulla rete autostradale. Gli stessi esercizi potranno continuare solo la vendita di tabacchi, ove prevista;
4. le **tassative motivazioni ammesse per gli spostamenti** delle persone fisiche (per lavoro, ragioni di salute, assoluta urgenza o altre necessità (come, ad esempio, gli acquisti di generi alimentari) sussistono anche in caso utilizzo di qualsiasi mezzo (anche biciclette, spostamenti a piedi e con qualsiasi altro mezzo di circolazione);
5. gli spostamenti brevi ed all'interno dello stesso comune per stato di necessità (passeggiata per ragioni di salute dimostrabile in caso di accertamento o l'uscita quotidiana con l'animale di compagnia) sono possibili solo in prossimità della

- propria abitazione e comunque non oltre i 1 Km dalla stessa;
6. lo spostamento per l'approvvigionamento di generi alimentari e di tutti gli altri generi permessi, è consentito all'interno del confine comunale solo a residenti ed ai domiciliati del Comune di Vicchio; è tollerato lo spostamento in altro comune limitrofo nel caso in cui ivi sia il punto vendita più vicino e/o accessibile dalla propria abitazione;
 7. gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi comprese quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari.
 8. Tutti gli spostamenti (con qualsiasi mezzo, anche ciclomotori o biciclette) sono ammissibili tassativamente per le circostanze sopra elencate e con la autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

DISPONE

1. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
2. Che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa al Prefetto di Firenze; Sindaco di Città Metropolitana; Comando Stazione Carabinieri; Comandante della Polizia Municipale.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1 e seguenti, del DL 25 marzo 2019, n. 5 n. 19 di cui la presente ordinanza costituisce provvedimento attuativo, e con sanzione amministrativa del pagamento di una somma tra euro 400 a 3000 e salvo le aggravanti previste nell'articolo e salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Toscana, entro il termine di sessanta giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, termini che decorrono dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Filippo Carlà Campa

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento e' stato affisso all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

Vicchio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente atto è stata notificata al Sig. _____, consegnandola a mani di _____ - _____, il giorno _____.

Li,

IL MESSO COMUNALE